



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

Palazzo Carli – Via del Plebiscito
06043 C A S C I A - PG
Tel. 0743/751368 – fax 0743/753009
E-mail casciasociale@libero.it

Schema di CONVENZIONE

FRA "COMUNE DI CASCIA" E COOP. SOCIALE "L'INCONTRO" PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI ESTATE 2018.

L'anno duemiladiciotto addì in Cascia, nella sede Municipale, con la presente scrittura privata, avente forza di legge ai sensi dell'art 1373 del codice civile

TRA

Il Comune di Cascia (di seguito denominato Ente), rappresentato dal sig. Angelo Aramini, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Sociali, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cascia (C.F 84002410540 - P.I. 00472360544), residente per la carica in Cascia presso la sede Municipale

E

L'Incontro Società Cooperativa Sociale (di seguito denominata Cooperativa), iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e nel Registro Prefettizio Sez. mista e Sez. cooperazione Sociale, con sede in Norcia, via Legnano, n. 46, (C.F. e P.I. 01571000544) attraverso il suo legale rappresentate sig. ra Costanza Carocci, nata a Scheggino l'11.8.1955

PREMESSO

Che con determinazione del Responsabile del servizio socio-culturale di questa amministrazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo per l'attuazione del servizio di animazione estiva per minori 2016, secondo le linee di indirizzo adottate con atto consiliare n.32/2011, e si affidava direttamente alla Cooperativa Sociale Incontro con sede in Norcia la gestione e realizzazione del programma di animazione estiva per minori 2018, ai sensi degli artt. 37 , comma 1 e 36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici e del

vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera C.C. n.33/2003 e aggiornato con delibera di C.C. n.3/2013, (artt.4 punto P, e 7, commi 2° e 3°), in considerazione della esiguità della spesa, e si approvava, conseguentemente, lo schema della presente convenzione;

In esecuzione, pertanto, di tale provvedimento gestionale del Responsabile dell'area socio-culturale di questa amministrazione, di cui alla Determinazione n. _____ del _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1 (Oggetto)

L'Ente affida alla Cooperativa, che accetta, l'organizzazione e l'espletamento del servizio relativo ai centri di animazione estiva per minori per l'estate 2018, denominati L'Aquilone, con sede in Cascia e Il Monte con sede in frazione Avendita.

In ordine alle modalità ed al luogo di attuazione del servizio, vengono qui richiamate le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del servizio e nel progetto per l'estate 2018, che la Cooperativa si impegna a rispettare integralmente e che sono allegati alla presente convenzione quali parti integranti e sostanziali.

ART. 2 (Personale impiegato).

La Cooperativa dovrà assegnare ed impiegare personale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali.

La Cooperativa dovrà inviare a questa amministrazione l'elenco del personale operante con specificata relativa qualifica, indicando, altresì, le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere tempestivamente comunicata. Gli operatori impegnati nelle attività dovranno essere quelli indicati nell'allegata scheda con riferimento a qualifiche professionali e ruoli.

La Cooperativa dovrà impiegare per tutta la durata del contratto, ove possibile, il medesimo personale al fine di garantire la continuità del servizio.

La stessa, inoltre, garantisce la piena disponibilità delle attrezzature previste, conformi alle esigenze dei servizi medesimi ed ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente (legge 626/94).

I tempi di gestione dei due centri di animazione dovranno tenere conto del monte ore espressamente indicato nel progetto 2018 in allegato.

La Cooperativa individua, comunicandolo all'Ente e all'Ufficio della Cittadinanza, il responsabile del servizio.

ART. 3 **(Modalità organizzative e gestionali)**

La Cooperativa svolge l'attività convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale, tenuto conto di quanto stabilito nella scheda descrittiva del servizio e nel progetto 2018, e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore e ad osservare i regolamenti vigenti.

La Cooperativa organizza la propria attività nell'ambito della programmazione generale disposta dall'Ente, mentre gli specifici piani di attività a cadenza settimanale vengono concordati con l' Ufficio della Cittadinanza ed il Responsabile dell' Ufficio Servizi Sociali del Comune. Le modalità di organizzazione devono risultare da specifica ed idonea documentazione.

Sono, inoltre, previste operazioni di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attività svolta, che si articoleranno in base alle modalità descritte nel punto 9. ("Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione") della scheda descrittiva del servizio, e coinvolgeranno i soggetti ivi indicati.

ART. 4 **(Articolazione del servizio)**

L'orario di attivazione del servizio è determinato funzionalmente alle esigenze di ciascun centro (L'Aquilone – Il Monte) ed ai relativi programmi di intervento.

I piani specifici di intervento verranno attuati in base alle modalità stabilite nella scheda descrittiva del servizio di cui al punto 7 ("Modalità di attivazione del servizio").

Ogni informazione assunta per lo svolgimento del servizio convenzionato, o desunta dal suo corso, non potrà essere divulgata all'esterno da parte degli operatori, pena l'attivazione dei provvedimenti previsti dall'art. 15. La Cooperativa è comunque tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 5
(*Relazione periodica*)

Il responsabile del servizio della Cooperativa deve presentare al referente dell'Ufficio della Cittadinanza: la programmazione, la relazione iniziale e quella finale, le presenze degli operatori, il diario di bordo con la registrazione delle presenze degli utenti e delle attività espletate nei singoli giorni.

ART. 6
(*Responsabile dei servizi*)

Il responsabile del servizio affidato alla Cooperativa risponde della completa realizzazione del servizio convenzionato, dell'organizzazione del personale, dei collegamenti con i competenti livelli operativi dell'Ente con i quali concorda riunioni per la verifica comune del corretto sviluppo dell'attività programmata.

Invia all'Ente l'elenco nominativo degli operatori impegnati nel servizio con specifica delle qualifiche e dei ruoli.

ART. 7
(*Compiti degli operatori*)

La Cooperativa impiega i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico organizzative indicate nella scheda descrittiva del servizio e nel progetto 2018, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale.

Gli operatori della Cooperativa, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente committente e rispondono dell'operato esclusivamente al responsabile della Cooperativa stessa.

I volontari, ove presenti, sono comunque impiegati in modo complementare rispetto agli operatori professionali, secondo il dettato dell'art. 2, comma 5, della legge 381/91.

ART. 8
(*Norme contrattuali e previdenziali*)

La Cooperativa, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e verso i soci, condizioni contrattuali, normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata della presente convenzione. L'obbligo permane anche alla scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione. Il soggetto gestore è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Questa amministrazione potrà richiedere alla Cooperativa l'esibizione di quanto necessario (libro matricola, ecc..) al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Qualora la Cooperativa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente potrà procedere alla risoluzione della convenzione adottando i provvedimenti previsti dall'art. 15.

In ordine ai volontari eventualmente impegnati nei servizi, la Cooperativa si obbliga a rispettare la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

L'Ente è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Cooperativa provvede ad assicurare se stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

ART. 9 **(Strutture e beni impiegati)**

L'Ente si impegna a fornire alla Cooperativa i dati e le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle prestazioni.

Vengono concessi alla Cooperativa, in quanto necessari, l'uso dei beni e delle strutture previste dalla programmazione 2018 allegata.

La Cooperativa deve provvedere con cura alla manutenzione ordinaria dei beni suddetti, rispondendone per la custodia, salvo il normale deterioramento d'uso.

ART. 10 **(Garanzie e responsabilità)**

La Cooperativa è responsabile dei danni provocati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti

da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà, pertanto, procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso gli utenti del servizio e verso terzi, con validità per tutto il periodo contrattuale.

La Cooperativa si rende responsabile dell'acquisizione delle certificazioni mediche attestanti l'idoneità medico-sanitaria degli utenti del servizio allo svolgimento delle attività motorie e ludico-sportive proposte, sollevando con ciò il Comune di Cascia da ogni tipo di responsabilità civile, penale o amministrativa verso gli utenti del servizio medesimo.

ART. 11 **(Penalità)**

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile alla Cooperativa e da questa non giustificato, il servizio non sia espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dalla relativa scheda progettuale, l'ente applicherà al soggetto gestore, qualora l'omissione non sia tale da comportare la risoluzione della convenzione, una penale pari al triplo del costo della prestazione non erogata.

Qualora la Cooperativa incorra nel pagamento di tre penali per ingiustificata interruzione del servizio la Convenzione si intenderà risolta di diritto ex art. 1456 c.c. e di conseguenza l'amministrazione potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti ed addebitando alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 12 **(Variazione dei costi del servizio)**

Nel corso dell'esecuzione della convenzione l'Ente può chiedere, e la Cooperativa ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti e condizioni, un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo complessivo.

ART. 13 **(Controllo delle attività)**

La Cooperativa collabora con l'Ente per l'attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione e il controllo delle attività oggetto dell'intervento.

I controlli sul buon funzionamento del servizio, sul mantenimento dei livelli qualitativi concordati, sull'efficienza della gestione, sono svolti da un operatore dell'Ufficio della Cittadinanza.

Resta in facoltà dell'Ente di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

ART. 14 (Vigilanza)

L'Ente effettua controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

- 1) la rispondenza delle attività al progetto contenuto nell'allegato;
- 2) il rispetto degli standard minimi di rapporto tra operatori ed utenti in relazione alla tipologia del servizio in convenzione.

L'Ente, in caso di inadempienze degli operatori, informa tempestivamente la Cooperativa affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni.

ART. 15 (Durata e modalità di risoluzione della convenzione)

La presente convenzione ha validità per il periodo 16 luglio – 1° settembre 2018.

La presente convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte dell'Ente in caso di gravi inadempienze da parte della Cooperativa, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di verificata e perdurante inadeguatezza dei servizi resi, previa diffida dell'adempimento entro giorni 5 (cinque) e sempre che questo sia decorso senza esito positivo.

La convenzione è, altresì, automaticamente risolta, con effetto immediato, qualora vengano meno i requisiti amministrativi richiesti per lo svolgimento dei servizi affidati (iscrizione albo cooperative, ecc...).

La Cooperativa può risolvere la convenzione, nel caso di manifestarsi di condizioni non previste o non prevedibili che comportano eccessiva onerosità o impossibilità delle prestazioni.

In caso di inadempienza dell'Ente si applicano le disposizioni del codice civile in materia vigente.

ART. 16 (Corrispettivi previsti)

L'Ente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dalla convenzione, corrisponde la somma massima di Euro 10.867,50 (I.V.A. compresa),

che troverà corrispondenza in un monte ore di servizi resi nel rispetto dei limiti economici contenuti progetto 2018 allegato e così retribuiti:

Animatore Socio-Educativo per Minori Euro 18,54 IVA compresa

Operatore professionale Euro 14,56 IVA compresa.

Tale compenso è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che la Cooperativa si assume, e tiene conto delle strutture, attrezzature e beni di cui il committente ha dato piena disponibilità alla Cooperativa, ovvero di cui ha richiesto alla stessa la messa a disposizione per l'espletamento del servizio.

ART. 17 **(Modalità di pagamento)**

La Cooperativa, dopo la chiusura dei centri, fattura all'Ente il servizio effettuato; l'Ente provvederà al pagamento entro novanta giorni dalla presentazione di tali fatture.

ART. 18 **(Divieto di subappalto)**

La Cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto pena la risoluzione del contratto.

ART. 19 **(Controversie)**

Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, che si riferiscano a casi per i quali non si giudichi ricorrere il diritto automatico alla risoluzione del contratto da parte del committente o del commissionario, sono demandate ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, uno nominato dall'ente e uno dalla Cooperativa, ai quali viene conferito l'incarico di designare di comune accordo il terzo, con funzioni di presidente. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente verrà effettuata dal Tribunale di Spoleto. In ordine al funzionamento del Collegio arbitrale si intende qui richiamata la normativa prevista dal codice di procedura civile.

ART. 21 **(Clausole finali)**

Tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto restano a carico del soggetto affidatario.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

La presente convenzione, esente da imposta di bollo ex art. 27 bis tab. all. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e con prestazioni soggette ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio socio-culturale del Comune di Cascia.
(Sig. Angelo Aramini)_____

Il Presidente della Cooperativa sociale L'Incontro
(Sig.ra Costanza Carocci)_____

**Comune di Cascia
Ufficio servizi sociali**

SCHEDA DESCRITTIVA DEL SERVIZIO

1. Denominazione servizio

Centri di animazione estivi

2. Tipologia del servizio / Descrizione delle attività

Il servizio afferisce al livello di welfare comunitario, si connota con una serie di interventi di animazione per minori residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.

Le finalità prevalenti degli interventi sono state individuate nell'aggregare e sviluppare appartenenza. Gli obiettivi sono quelli di fornire ai bambini attraverso attività ludiche libere ed organizzate, brevi uscite sul territorio o nei comuni limitrofi, attività laboratoriali e simili, opportunità di conoscere e conoscersi, acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, fare e condividere esperienze, costruire relazioni positive con i pari e con gli adulti, socializzare, divertirsi, confrontarsi, giocare, finalizzare le proprie azioni, sviluppare la manualità e la fantasia, trovare sostegno nell'adulto, inserirsi nella vita della comunità locale.

3. Destinatari degli interventi

Bambini e bambine residenti o temporaneamente dimoranti in Comune di Cascia. Fascia di età 5-10 anni (5 anni da compiersi entro il 31.12.2018).

I servizi sono destinati solo in via preferenziale alla fascia di età sopraindicata; pertanto, può essere valutata dagli operatori in collaborazione con la famiglia e il referente dell'Ufficio della Cittadinanza o in assenza dell'Ufficio Servizi sociali del Comune di Cascia, in ragione degli interessi, esigenze, propensione e della maturità psicofisica dei singoli minori, l'adesione al programma di animazione indipendentemente dal superamento dell'età indicata. Si prevede la partecipazione di bambino diversamente abile con H grave che necessiti di assistenza personalizzata di educatore professionale rapporto 1/1, nonché di bambini facenti parte di nuclei familiari seguiti dai Servizi sociali.

4. Profilo professionale operatori

fascia - qualifiche:

Animatore Socio-Educativo per Minori, Educatore professionale

Operatore professionale

5. Rapporto operatori/utenti da rispettare

Dovrà essere garantito un rapporto di 1 operatore ogni 12 utenti.

6. Monte ore disponibile

Massimo 285 ore per la durata di validità della convenzione comprensive delle attività di monitoraggio, valutazione e verifica delle attività.

7. Modalità di attivazione del servizio

Il comune di Cascia comunica al responsabile del servizio il monte ore disponibile per ciascun centro. Il responsabile si attiverà, coordinandosi con il coordinatore tecnico dell'Ufficio della Cittadinanza o in assenza del funzionario addetto all'Ufficio Servizi sociali del Comune di Cascia, per la predisposizione dei calendari di apertura del servizio, per l'individuazione degli operatori, per l'attività di pubblicizzazione del servizio, per le attività formative a beneficio degli operatori.

8. Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione

L'operatore dell'Ufficio della Cittadinanza, in collaborazione con il responsabile del servizio verifica gli appositi strumenti (diari di bordo, dossier, schemi di relazione, ecc.) e definisce la periodicità degli incontri di verifica con gli operatori. Dovranno essere predisposti e somministrati questionari per la valutazione della qualità percepita dagli utenti (bambini e famiglie)

9. Responsabile del servizio

Il soggetto attuatore individua un responsabile del servizio e ne comunica il nome al Comune di Cascia, tale responsabile è incaricato per tutta la durata della convenzione.

10. Risorse economiche disponibili

Il servizio è finanziato con € 9.776,00, assegnabili al Comune di Cascia per l'anno 2018 dalla Zona Sociale n.6 Valnerina, come stabilito dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci; oltre che con proprie risorse di bilancio per € 1.224,00.

Ufficio servizi sociali